

Capitolato d'appalto per l'affidamento della gestione del nido d'infanzia "Il Gatto con gli stivali". Periodo 1° settembre 2011 – 31 luglio 2013.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del nido d'infanzia "*Il Gatto con gli stivali*" situato in Capannoli, via Berlinguer 17, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, rappresentati nella planimetria allegata, e dotati di arredi ed attrezzature.

Codice CPV 80110000-8 – Servizi di istruzione prescolastica.

ART. 2

FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto rientra fra le tipologie di servizi educativi alla prima infanzia disciplinati dalla Legge Regionale n 32/2002 e successivo Regolamento di attuazione n. 47/2003 come modificato dal DPGR 30/2010.

Il nido d'infanzia in particolare, è organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

L'obiettivo del servizio è tutelare, all'interno del proprio progetto educativo, le caratteristiche individuali consentendo ad ogni bambina/o di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le differenze culturali, favorire il buon ambientamento dei bambini e dei genitori e la partecipazione delle famiglie alla vita del nido. A tal fine il Progetto Educativo è elaborato nel rispetto dei principi definiti nel "Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.2 del 15 marzo 2010 .

Orario di funzionamento e calendario

Il servizio si svolge con le seguenti modalità:

- apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 17,30; è prevista la possibilità di entrata al mattino dalle ore 7,30 alle ore 9,30; le uscite previste sono:

- 1° uscita dalle 12,40 alle 13,00
- 2° uscita dalle 15,30 alle 15,50
- 3° uscita dalle 17,10 alle 17,30

- il calendario di apertura annuale, stabilito dall'Amministrazione Comunale, prevede:

inizio erogazione del servizio all'utenza: entro la prima settimana di settembre, per l'anno educativo 2011-2012 è stabilita nel giorno 5 settembre;

chiusura del servizio: 30 giugno.

Nel mese di luglio la frequenza è subordinata ad una progettazione specifica (dal 4 al 29 luglio per l'anno educativo 2011/2012) ed il servizio viene attivato in presenza di un numero di adesioni da parte delle famiglie pervenute entro il 30 maggio di minimo di 15 bambini;

- capienza massima prevista n. 30 bambini, con possibilità di iscrizione di un numero maggiore, definito con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento Regionale 30.12.2009 n. 88/R e successive modificazioni ed integrazioni, non comunque superiore al 20%. Il progetto oggetto del presente capitolato dovrà essere

Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna a garantire la costante e completa comunicazione con l'ufficio servizi educativi e scolastici del comune di Capannoli riguardo ritiri

dalla frequenza, rinunce, assenze non giustificate, richieste o accettazioni di posti liberi che pervenissero direttamente all'asilo, nel rispetto del Regolamento citato, art. 18.

ART. 3

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

Le proposte educative sono rivolte a bambini della fascia di età **12 - 36 mesi**.

La progettazione delle attività prevede proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei bambini, in relazione all'età.

Il Progetto educativo dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età dei bambini;
- suddivisione dei bambini in sezioni omogenee o miste in base all'età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità degli educatori, per dare continuità di relazione con i bambini e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routine (accoglienza / spuntino del mattino / cambio / pranzo / sonno / merenda / uscita) quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei bambini;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità educativa.

Il Progetto educativo del nido presentato in sede di gara, e la programmazione annuale delle attività verranno periodicamente verificate in incontri congiunti con il Coordinamento Pedagogico unitario della Valdera.

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione appaltante, nei tempi e con le modalità stabilite per tutti i servizi per la fascia di età 0 - 3 anni, facenti parti della Valdera.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità, percepita ed erogata, del servizio.

In sede di elaborazione progettuale dovrà esser predisposta un'offerta organizzativa, educativa ed economica calibrata su 2 moduli (sezioni) atti ad accogliere n. 15 bambini ognuno, e dovrà essere esplicitamente dichiarata la disponibilità ad attivare un terzo modulo, qualora l'Ente appaltante decida di istituire una terza sezione, anche eventualmente per lattanti 3-11 mesi, o per integrare il numero di bambini accolti nelle sezioni già esistenti, in base alle richieste di iscrizione.

ART. 4

MODALITÀ DI GESTIONE

Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con l'Unione Valdera, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto aggiudicatario.

I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione del servizio.

All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune verificherà annualmente la consistenza del patrimonio concesso in uso all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature.

I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti del Comune di Capannoli, dell'Unione Valdera e del Coordinamento Pedagogico unitario della Valdera per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune.

ART. 5 PERSONALE

Il personale educatore in dotazione al servizio deve essere in possesso dei titoli previsti dall'art.11 del Regolamento Regionale n. 47/03 e successive modifiche, e in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente, tenendo conto del numero dei bambini iscritti, della media di massima frequenza, nonché delle modalità organizzative del servizio descritte nel presente Capitolato.

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale esecutore dovranno tenere conto di tutti gli elementi di cui al comma precedente, nonché della superficie della struttura.

L' organico dovrà comprendere il personale addetto alla somministrazione dei pasti e alle pulizie dei locali.

Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo deve essere stabilito, oltre al numero delle ore da svolgere nell'orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale da utilizzare per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell'efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli.

All'interno del gruppo di lavoro impiegato nel servizio oggetto del presente appalto la Cooperativa aggiudicataria dovrà individuare un responsabile del progetto educativo, a cui assegnare anche il ruolo di referente nei confronti dell'Amministrazione comunale e dell'Unione Valdera, ed un monte ore annuale di lavoro non frontale adeguato.

Il Progetto organizzativo del servizio oggetto dell'appalto, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione del servizio, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello di inquadramento contrattuale.

Il personale previsto e l'orario dello stesso, potrà essere, previo accordo tra il Servizio servizi educativi per ogni età dell'Unione Valdera e il soggetto aggiudicatario, incrementato in presenza di particolari esigenze o di bambini diversamente abili.

ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE L'Amministrazione appaltante:

- determina gli indirizzi programmatici, le finalità ed i contenuti del servizio;
- approva il progetto educativo e i programmi di attività del servizio;
- effettua momenti di controllo e verifica della qualità del servizio;
- promuove la partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi e incontri pubblici con la finalità di promuovere il servizio;
- si impegna a mettere in grado la Cooperativa di svolgere correttamente i servizi che le competono, fornendo gli strumenti e le attrezzature idonee alla loro realizzazione.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti obblighi:

- 1) la concessione dei locali;
- 2) la dotazione degli arredi per i locali interni e per gli spazi gli esterni;
- 3) la predisposizione del "piano di evacuazione" ed del "piano di emergenza" della struttura;
- 4) la fornitura, il reintegro e la sostituzione del materiale ludico-didattico necessario allo svolgimento del servizio;
- 5) la produzione e consegna giornaliera dei pasti per il pranzo, lo spuntino e la merenda;
- 6) la dotazione di strumenti hardware e del software ritenuti necessari;
- 7) la dotazione del materiale promozionale, della modulistica e della documentazione di produzione comunale destinate all'utenza;
- 8) le spese necessarie per pubblicazioni e acquisizione di materiale di documentazione necessario alla gestione;
- 9) le spese delle utenze relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento dei locali in cui sono svolti i servizi;
- 10) le spese delle utenze telefoniche effettivamente sostenute per lo svolgimento del servizio;
- 11) l'onere delle spese per interventi di manutenzione, straordinaria e ordinaria dei locali interni ed esterni e relativi ad arredi e attrezzature;
- 12) l'onere delle spese per l'installazione e la manutenzione degli estintori
- 13) l'onere relativo alle analisi batteriologiche relative al piano HACCP
- 14) l'onere delle spese per gli interventi di disinfestazione e/o derattizzazione

ART. 7

COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la puntuale realizzazione delle attività programmate, con relative documentazioni e valutazioni dei risultati ottenuti.

Più precisamente dovrà curare i seguenti aspetti prioritari:

- a. organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti, secondo le modalità e le metodologie indicate ai precedenti ART. 2, 3 e 4, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo inserimento di tutti i bambini;
- b. attuare un raccordo costante con la struttura di coordinamento pedagogico dell'Unione Valdera;
- c. organizzare attività specifiche, anche laboratoriali, rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- d. acconsentire che gli educatori impiegati nel servizio partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento, specifici alla materia della prima infanzia, decisi dall'Amministrazione appaltante o dal coordinamento pedagogico dell'Unione;
- e. presentare entro il 31 agosto di ogni anno di applicazione del presente contratto una relazione dettagliata riassuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ed un elaborato relativo alla rilevazione della qualità e della regolarità delle prestazioni rese;
- f. garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune;
- g. presentare e realizzare annualmente un programma autonomo di formazione e di aggiornamento professionale degli educatori impegnati nel servizio;

In merito ai punti elencati il soggetto aggiudicatario dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato

garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto sia in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale, per lo svolgimento del servizio;

munire tutto il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto di un visibile tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del dipendente e nome della Cooperativa aggiudicataria;

comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto i seguenti dati:

- nominativo del Responsabile/ referente dell'attività per conto della Cooperativa;

- elenchi nominativi del personale impiegato (compreso il Responsabile/ referente) con indicazione dei titoli di studio e professionali;

- autodichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità per ognuno, ai sensi del D.P.R.T 47/2003 Art. 12;

- attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi dei Decreti Legislativi n. 81/2008 e n. 155/1997 e ss.mm. e/o programmazione della formazione per il personale neo-assunto.

garantire la continuità delle figure educative impegnate nelle attività; qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione Valdera l'aggiornamento di detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvisate del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/bambino come indicato al precedente art. 5.

garantire che gli operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale e rispettino i programmi e gli indirizzi del servizio; dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione appaltante a suo giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento del servizio affidato.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro

La cooperativa aggiudicataria deve, a sue totali cure e spese, provvedere a corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e a osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo la Cooperativa deve fornire all'Amministrazione appaltante la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente capitolato.

Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dalla Cooperativa aggiudicataria per le attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste per instaurare un rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi ed alle responsabilità

Garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio.

L'Impresa Appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi; l'impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

A tal fine l'impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa:

a) per danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale, con massimale comunque non inferiore a € 1.000.000,00;

b) per la responsabilità civile verso terzi, con massimale comunque non inferiore a € 1.000.000,00.

Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, di ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio oggetto del presente appalto.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

L'Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel servizio.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto. La Cooperativa è inoltre tenuta a:

- partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui la Cooperativa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- elaborare e trasmettere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al "piano di evacuazione" ed al "piano di emergenza" della struttura, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze.

E) Controllo della qualità

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Unione Valdera.

F) Adempimenti in attuazione del Decreto Legislativo 155/97 e successive modifiche ed integrazioni

Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre uno specifico piano di autocontrollo relativo all'attività di sporzionamento dei pasti e provvedere alla formazione di tutto il personale impiegato nel servizio, ai sensi del Decreto Legislativo 155/97 e successive modifiche ed integrazioni.

G) Trattamento dei dati personali

In applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato per il Comune.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del

contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

Sono inoltre a carico del soggetto aggiudicatario:

1. l'acquisto di materiali di cancelleria e didattico di consumo
2. lo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione dei locali
3. l'attrezzatura e i materiali per la pulizia e sanificazione dei locali, compreso la carta
4. l'acquisto dei pannoloni e dei prodotti per l'igiene personale dei bambini, compreso la carta
5. spese necessarie per abbonamento a riviste specializzate del settore.

ART. 8

SCIOPERI

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 9

VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara.

L'Unione Valdera e il Coordinamento Pedagogico unitario procederanno inoltre, nei modi e nei tempi stabiliti per tutti i servizi educativi alla prima infanzia del Valdera, al monitoraggio ed alla valutazione della qualità complessiva del servizio erogato.

ART. 10

DURATA DELL'APPALTO

La durata dall'affidamento del servizio è prevista per gli anni educativi 2011/2012 e 2012/2013. Il termine dell'appalto è il 31 luglio 2013, fermo restando quanto specificato all'art. 2 riguardo all'apertura del servizio nel mese di luglio e quindi alla possibilità che, in carenza di iscrizioni, il servizio resti chiuso per l'intero mese o parte di esso.

Alla scadenza del contratto – luglio 2013 – il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

In caso di risultati positivi della gestione, l'Ente Committente si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario la prosecuzione del servizio, con le stesse modalità previste dal Progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di due anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi 2013/2014 e 2014/2015, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5 punto b) del D Lgs. 163/2006.

Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui al successivo art. 13.

Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione appaltante, dovrà garantire l'inizio dell'attività a favore dell'utenza a partire dal giorno 5 settembre 2011.

ART. 11

COSTO DEL SERVIZIO

L'importo presunto dell'appalto per i due anni educativi 2011/2012 e 212-2013 ammonta complessivamente ad €. **511.000,00** oltre I.V.A. di legge, compresi gli oneri destinati alla sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00 (zero) . L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

In caso di parziale non effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l'importo di cui al comma precedente sarà soggetto a riduzione o incremento.

L'offerta economica, in coerenza con quanto espresso all'articolo 3 del presente capitolato, dovrà essere composta da n. 2 moduli atti ad accogliere n. 15 bambini ognuno, comprendente l'attività educativa e l'attività ausiliaria; l'Ente appaltante si riserva la possibilità di attivare uno, due, o tre moduli, in relazione alle iscrizioni confermate nel corso dell'anno.

Nel contratto le parti stabiliranno i criteri per la ridefinizione degli importi in caso di :

- parziale o totale effettuazione del servizio nel mese di luglio
- chiusure impreviste del servizio
- presenza di bambini diversamente abili.

ART. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto indicata all' art. 10.

L'Impresa aggiudicataria provvederà ad emettere fattura mensile sulla base delle ore di servizio prestate ed al prezzo orario di aggiudicazione risultante indirettamente dall'offerta economica. La fattura sarà liquidata entro 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e del servizio svolto. La fattura relativa al servizio svolto dovrà essere intestata all'Unione Valdera. Nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture o si dovesse procedere a contestazioni, verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal presente contratto

ART. 13

MODIFICHE DEL CONTRATTO E AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

La Stazione Appaltante ha la facoltà di ridurre il numero dei servizi appaltati a seguito di circostanze ed eventi non dipendenti dalla sua volontà e fino ad un massimo del 30% rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, nonché tutte le prestazioni a loro carico, dandone comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria. In tali casi il corrispettivo dell'appalto subirà una riduzione proporzionale a decorrere dalla data indicata nella comunicazione senza che ciò dia luogo in alcun caso a rimborso o indennità di qualunque genere.

Qualora invece vi sia un aumento del numero degli interventi del servizio appaltato, tale aumento non potrà essere superiore al 20% del servizio stesso; in relazione al suddetto aumento verrà riconosciuto all'impresa aggiudicataria un idoneo corrispettivo alle stesse condizioni del presente appalto.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 57 comma 5, lett. A del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 relativamente all'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento nei limiti del 50% della spesa relativa all'appalto principale.

L'aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale prosecuzione dell'affidamento, dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici dell'Unione ai sensi delle normative vigenti.

ART. 14

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006; tale deposito resterà vincolato a favore dell'Ente committente fino al termine del periodo contrattuale. La cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

ART. 15

CONTESTAZIONI E PENALI

L'Unione Valdera farà pervenire per iscritto all'Impresa, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro otto giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Impresa sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'Impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Unione Valdera o dal Comune di Capannoli al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all'Impresa. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l'Unione Valdera, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, applicherà le seguenti penalità, qualora le stesse vengano disattese e nel caso che responsabilità dell'Appaltatore sia accertata.

L'Unione Valdera provvederà a constatare la violazione verificatasi con specifico verbale, che verrà trasmesso all'Appaltatore per le sue eventuali contro deduzioni, da rendere in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento del verbale. Decorso inutilmente tale termine o ritenute inaccoglibili le contro deduzioni, l'Unione Valdera provvederà ad applicare le penalità di cui sotto detraendole direttamente dal primo pagamento utile. Qualora l'Appaltatore sia in possesso di certificazione ISO 9000 o altra certificazione, l'Unione trasmetterà copia del provvedimento di applicazione della penalità all'Ente certificatore.

Qualora inoltre si verificassero inadempimenti o abusi relativamente agli specifici obblighi contrattuali, si applicherà una penale compresa Euro 30,00 e Euro 600,00 per ogni giorno di ritardo, con la procedura di cui sopra. In particolare si applicherà una penale di € 500,00 per ogni violazione relativa ad ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio.

In caso, invece, la ditta non abbia fatto svolgere agli addetti al servizio la formazione di cui all'offerta presentata in sede di gara, in quanto da ciò è derivata l'attribuzione di un punteggio in base alla valutazione dell'offerta tecnica, verrà applicata una **penalità del 5% dell'importo dell'appalto**. Trattandosi di grave violazione degli obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto a discrezione dell'Amministrazione appaltante, con esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto;
- impiego di personale non dipendente dall'Impresa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali, nonché di quanto previsto in proposito nel presente Capitolato;
- non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni della Committente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- interruzione del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio.

L'impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione Comunale di Capannoli al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'impresa;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio;
- impiego di personale non sufficiente o inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale per l'effettuazione del servizio;
- comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale svolgere il servizio.

Qualora l'aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva del personale giudicato inidoneo dall' Ente committente, verrà applicata dall' Ente una penale pari al 50% del valore giornaliero dell'appalto.

Laddove l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta sarà applicata una penale pari al 100% del valore giornaliero dell'appalto.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 30 giorni, sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.

ART. 17

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'impresa concorrente che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, deve indicare in sede di offerta, le parti di servizio – non superiori al 30% dell'importo complessivo del contratto – che intende subappaltare.

In caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'aggiudicatario.

ART. 18

SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva dei servizi, sono interamente a carico dell'Impresa sin dall'inizio dell'appalto. L'Unione Valdera resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione del medesimo.

ART. 19

ELEZIONE DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa eleggerà domicilio legale a Pontedera.

ART. 20

ARBITRATO

In caso di contestazioni tra l'Unione Valdera e l'Appaltatore, che non possano essere composte in via transattiva e amichevole, la risoluzione della vertenza verrà affidata al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, uno per ciascuno, dalle parti, e il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo; in caso di mancato accordo dalla Camera Arbitrale come definito all'art. 241, comma 5 del d.lg. 163/2006. In ogni caso, durante la mora del giudizio, l'Appaltatore non deve interrompere il servizio. Per quanto riguarda alle spese e oneri relativi all'Arbitrato si fa riferimento agli artt. 241 e 242 del citato decreto legislativo.

ART. 21

RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

